

Bruxelles, 6.11.2020 COM(2020) 695 final

2018/0203 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione adottata dal Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

 $La~presente~comunicazione~fa~riferimento~ai~documenti\\COM(2018)~378~final~-~2018/0203(COD)~e~COM(2018)~379~final~-~2018/0204(COD)$

IT IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione adottata dal Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

La presente comunicazione fa riferimento ai documenti COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) e COM(2018) 379 final - 2018/0204(COD)

1. Contesto

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio prevede canali rapidi e procedure uniformi per la trasmissione di atti, direttamente tra gli organi competenti designati, da uno Stato membro ad un altro, ai fini della loro notificazione o comunicazione. Esso prevede norme minime relative alla tutela dei diritti di difesa (ad es. gli articoli 8 e 19), e stabilisce un regime giuridico uniforme per la notificazione o comunicazione transfrontaliera diretta di un atto tramite posta.

Poiché spesso è cruciale presentare all'autorità giudiziaria prove sufficienti per dimostrare la propria pretesa, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale è uno strumento importante per la cooperazione giudiziaria europea. Esso istituisce un sistema a livello dell'UE per la trasmissione diretta e rapida delle richieste di assunzione delle prove tra le autorità giudiziarie e fissa norme precise sulla forma e sul contenuto di tali richieste.

L'agenda giustizia dell'UE per il 2020¹ ha sottolineato che, per consolidare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, occorre valutare se sia necessario rafforzare i diritti procedurali in materia civile, con riguardo per esempio alla notificazione o comunicazione degli atti. Inoltre, il proposito di migliorare il quadro di cooperazione giudiziaria in seno all'UE è in linea con gli obiettivi che la Commissione si è prefissata nella strategia per il

_

COM(2014) 144 final.

mercato unico digitale². Nel contesto della pubblica amministrazione in rete, la strategia esprime la necessità di una maggiore azione per ammodernare la pubblica amministrazione (compresa la giustizia), realizzare l'interoperabilità attraverso le frontiere e favorire un'interazione agevole con i cittadini.

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT), in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, al fine di valutare il funzionamento degli strumenti. Dall'esito di tale valutazione è emerso che il potenziale dei recenti sviluppi tecnologici non è sfruttato appieno. Per quanto riguarda l'interoperabilità fra i sistemi informatici nazionali, la valutazione d'impatto ha concluso che in questo contesto sarebbe possibile realizzare un sostanziale miglioramento con poco investimento, basandosi su risultati dell'UE e norme giuridiche già esistenti.

Di conseguenza, nel programma di lavoro per il 2018 la Commissione si è impegnata a preparare proposte di revisione dei regolamenti.

Data di trasmissione delle proposte al Parlamento europeo e al 31 maggio 2018 Consiglio:

Data dei pareri del Comitato economico e sociale europeo: 17 ottobre 2018

Data delle posizioni del Parlamento europeo in prima lettura: 13 febbraio 2019

Data di adozione delle posizioni del Consiglio: 4 novembre 2020

2. FINALITÀ DELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Le proposte intendono migliorare il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del mercato interno, aumentando l'efficienza e la rapidità della notificazione o comunicazione degli atti e dell'assunzione delle prove a livello transfrontaliero. Dovrebbero conseguire tale obiettivo adattando i regolamenti (CE) n. 1393/2007 e (CE) n. 1206/2001 agli sviluppi tecnici e sfruttando i vantaggi della digitalizzazione. Le iniziative migliorano la certezza giuridica e, in tal modo, aiutano a evitare ritardi e inutili costi per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche, e colmano le lacune nella tutela dei diritti procedurali delle parti.

² COM(2015) 192 final.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Nel corso dei negoziati interistituzionali la Commissione ha conseguito la salvaguardia di tutti i principi chiave figuranti nelle sue proposte, in particolare: l'obbligatorietà della trasmissione elettronica delle richieste quale elemento principale comune di entrambi gli strumenti, che comporta la digitalizzazione delle comunicazioni; la possibilità di notificare o comunicare gli atti direttamente al destinatario per via elettronica; e ulteriori norme per garantire un maggiore ricorso alla videoconferenza nel contesto dell'assunzione transfrontaliera delle prove. Nel corso dei triloghi sono state trovate soluzioni adeguate a tutte le questioni tecniche, compreso il modo in cui viene fatto riferimento a e-CODEX³ (e-Justice Communication via Online Data Exchange - comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea), nonché a due questioni politiche relative ai termini per gli atti di esecuzione. Tali questioni sono state risolte conformemente agli obiettivi e al mandato della Commissione. Più specificamente, i principali elementi della posizione del Consiglio sono i seguenti:

- La Commissione adotta gli atti di esecuzione per istituire il sistema tecnico 15 mesi dopo l'entrata in vigore dei regolamenti.
- Gli Stati membri avranno quindi 3 anni per attuare il sistema dopo l'adozione degli atti di esecuzione, con la possibilità per gli Stati membri che sono già sufficientemente avanzati di iniziare l'attuazione prima.
- Il sistema informatico decentrato sarà adottato mediante atti di esecuzione.
- I testi sono trasformati in rifusioni⁴.

4. CONCLUSIONI

La Commissione appoggia le posizioni del Consiglio.

Uno strumento informatico a livello dell'Unione che consente lo scambio elettronico transfrontaliero rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro di dati relativi a casi.

La Commissione ha approvato la trasformazione dei testi in rifusioni nell'interesse degli operatori della giustizia, come richiesto dal Consiglio e dal Parlamento, e ha eccezionalmente accettato di discostarsi dall'accordo interistituzionale sulla rifusione, poiché la tecnica legislativa inizialmente scelta, vale a dire due proposte come atti modificativi, era dovuta piuttosto alle circostanze specifiche e ai vincoli di calendario connessi alla loro adozione alla fine del precedente mandato della Commissione, e non all'inadeguatezza della rifusione; e dal momento che in sede di trilogo è stato convenuto che le disposizioni per le quali la Commissione non aveva proposto una modifica e che non erano soggette all'accordo politico rimangono invariate.